

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3325**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore RIGHETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2005**

—————

Modifica alla norma sui limiti di età per la partecipazione  
ai pubblici concorsi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il primo comma dell'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, prevede che «ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione». In virtù di tali principi fondamentali, ogni tipo di regolamentazione in materia di occupazione deve tendere alla creazione di condizioni realmente conformi agli interessi dei lavoratori che sono, oggi più di ieri, particolarmente vulnerabili a causa della critica situazione socio-economica.

È indubbio, che negli ultimi decenni, le dinamiche economiche hanno subito profonde trasformazioni. Tra gli aspetti salienti, che hanno caratterizzato questa evoluzione ed hanno imposto una riorganizzazione strutturale del sistema economico, possiamo ricordare: la globalizzazione dei mercati e dei sistemi produttivi; la crescente terziarizzazione delle economie; la conoscenza e l'informazione considerati elementi trainanti dello sviluppo economico sia delle imprese che dell'economia nazionale; la reticolarizzazione dei sistemi produttivi. Tutto ciò ha comportato: l'innalzamento dei tassi di disoccupazione, la diminuzione della stabilità di lavoro con la relativa precarizzazione e la maggiore diffusione dei «lavori atipici». Il mercato del lavoro, di conseguenza, ha imposto strategie di flessibilità al fine di fronteggiare le problematiche che via via sono emerse. La flessibilità ha dato luogo, a sua volta, ad un cambiamento sostanziale del percorso lavorativo, prima caratterizzato dalla sicurezza di una forma contrattuale a tempo indeterminato ed ora segnato, al contrario, da cicli in cui si possono alternare fasi di lavoro dipendente ed autonomo, in

ipotesi intervallate da forme intermedie o da periodi di formazione e riqualificazione professionale. In tale contesto è sempre più frequente che un lavoratore si trovi, già in età avanzata, a dover ripensare al proprio *iter* lavorativo e a dover cercare nuove possibilità di occupazione. Vi è infatti, accanto al problema dei giovani che non riescono a trovare il loro primo impiego, quello non meno importante di coloro che hanno perduto il posto di lavoro o di quanti, pur avendo famiglia a carico non lo hanno mai avuto. Ed anche per le donne non più giovani la situazione non risulta essere meno complicata. Sempre più spesso, esse escono dal mondo del lavoro per motivi legati alla maternità - ciò purtroppo si verifica poiché molte forme contrattuali non prevedono alcuna garanzia di mantenimento del posto di lavoro - ed in seguito quando decidono di cercare una nuova occupazione il mercato non è più accessibile.

In questo panorama di difficile concertazione tra le esigenze della forza lavoro e le dinamiche produttive e di impiego si aggiunge un ulteriore disagio, quello creato dalla limitazione o in taluni casi il blocco totale delle assunzioni di alcuni settori della pubblica amministrazione, previsti nelle ultime leggi finanziarie. Tali provvedimenti determineranno il conseguente slittamento di qualche anno dei nuovi bandi di concorso, dai quali molti candidati saranno esclusi per superati limiti di età, ove tali limiti siano previsti. La disposizione legislativa che prevede le deroghe dei limiti di età è la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», laddove all'articolo 3, comma 6, stabilisce testualmente che «la

partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limite di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

In piena sintonia con il principio generale della liberalizzazione dell'accesso ai concorsi pubblici, ispiratore della legge n. 127 del 1997 ed in considerazione delle problemati-

che fin qui affrontate, il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di venire incontro a coloro che, pur avendo i requisiti richiesti, non hanno la possibilità di partecipare ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni per superati limiti di età. Pertanto si offre loro la possibilità di beneficiare di altri cinque anni in aggiunta ai limiti massimi consentiti per l'accesso ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«6-bis. I limiti di età previsti dai regolamenti delle singole amministrazioni, di cui al comma 6, sono elevati di cinque anni per tutti i concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».